

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3476-B**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati ORIGLIA e RICCIO****APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
nella seduta del 7 dicembre 1961****MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA
E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta del 13 dicembre 1961 (Stampato n. 1821)****Proroga del regime vincolistico
degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione****Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 dicembre 1961****TESTO**APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**ART. 1.**

Il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani destinati ad attività commerciale, artigiana e professionale, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1962.

ART. 2.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 25 per cento.

ART. 3.

Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° luglio 1962 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa sino a tale data.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.

TESTOAPPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**ART. 1.**

La data del 31 dicembre 1961, prevista dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, primo e secondo comma, è sostituita dalla data del 30 giugno 1962.

ART. 2.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 50 per cento.

ART. 3.*Identico.***ART. 4.***Identico.*